

VENERE

Aggiornamento Normativo 2009

BR BRANDONI
ENERGIA DEL SOLE
engineering

Conto Energia

Il nuovo decreto ministeriale del 19 Febbraio 2007, riguardante gli incentivi per l'utilizzo delle energie rinnovabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2007.

Il nuovo progetto del Governo apre la porta del solare a Privati, Imprese, Enti Pubblici, Condomini residenziali, che potranno installare impianti con procedure semplici, agevoli e produzione di energia elettrica de-fiscalizzata che verrà pagata per un valore triplo rispetto alla tariffa media di fornitura, rendendo - per la prima volta - l'investimento in energia solare un'attività remunerativa, a rischio sostanzialmente nullo e con rendimenti superiori a quelli dei Titoli di Stato: il tasso di rendimento tipico di un investimento su un impianto fotovoltaico è dell'8-10% annuo.

L'oggetto di tale decreto è quello di stabilire i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 7 del Dlgs 29 Dicembre 2003, n.387.

Con il Conto Energia si stabilisce che:

- Possono beneficiare delle tariffe incentivanti: le persone fisiche, giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini;
- Gli impianti che possono essere incentivati sono:

- con potenza nominale $P_n \geq 1\text{kW}$;
- entrati in esercizio a partire dalla data successiva all'entrata in vigore del provvedimento 90/07 emanato dall'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas), avvenuta il 13/04/2007; lo scopo della delibera AEEG 90/07 è quello di stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti;
- entrati in esercizio entro 14 mesi (24 per gli enti pubblici) dalla data nella

quale verrà raggiunto il limite di potenza di 1200MW, data pubblicata sul portale del GSE;

- collegati alla Rete elettrica o a piccole reti isolate attraverso un punto di connessione unico;
- realizzati secondo le normative tecniche applicabili e con moduli certificati CEI EN 61215 (moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (moduli a film sottili).

- Le tariffe incentivanti vengono erogate dall'ente attore (GSE: Gestore dei Servizi Elettrici) per ogni kWWh prodotto dall'impianto e per 20 anni;
- Le tariffe incentivanti vengono erogate dal GSE bimestralmente ($1\text{kW} \leq P_n \leq 20\text{kW}$) o mensilmente ($P_n > 20\text{kW}$);
- Le tariffe incentivanti, riportate nel DM 19 Febbraio 2007, sono distinte sulla base della potenza dell'impianto e della tipologia di impianto (non integrato, parzialmente integrato, totalmente integrato);

Potenza nominale dell'impianto [kW]	Non Integrato [€/kWh]	Parzialmente Integrato [€/kWh]	Totalmente Integrato [€/kWh]
$1 \leq P_n \leq 3$	0,392	0,431	0,480
$3 < P_n \leq 20$	0,372	0,412	0,451
$P_n > 20$	0,353	0,392	0,431

importo delle tariffe per gli impianti entrati in esercizio dal 1 Gennaio 2009 fino al 31 Dicembre 2009

- La tariffa incentivante viene decurtata del 2% per ogni anno di entrata in esercizio successiva al 2008 (entro il 2010), fermo restando che la tariffa riconosciuta dal GSE al soggetto responsabi-

le rimane costante per 20 anni. Per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 2010 verranno ridefinite le tariffe con un nuovo decreto.

- Le tariffe incentivanti sono incrementate del 5% per quegli impianti che ricadono in una delle seguenti categorie:

- Il soggetto responsabile dell'impianto di $P_n > 3\text{kW}$ non integrato produce energia e la autoconsuma per almeno un 70% della produzione totale; in questo caso si è autoproduttori;
- Il soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
- L'impianto è integrato in un qualsiasi edificio a sostituzione di una copertura in eternit o contenente amianto;
- Il soggetto responsabile dell'impianto è un ente locale con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti;

- Le tariffe possono essere ulteriormente incrementate, fino ad un massimo del 30%, nel caso di impianti che usufruiscono del servizio di scambio sul posto e che siano ubicati su edifici con attestato di certificazione energetica nei quali il soggetto responsabile effettui degli interventi volti alla riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio. Ogni successivo intervento sull'edificio rivolto alla riduzione del fabbisogno energetico per almeno un 10%, rinnova il diritto al premio, mantenendo la soglia massima del 30%. Questo premio risultante dalla certificazione energetica dell'edificio spetta anche agli edifici di nuova costruzione per i quali si è in possesso di certificazione energetica con un indice di prestazione energetica inferiore al 50% di quello previsto dal Dlgs 192/2005, allegato C, comma 1, tabella 1.
- In aggiunta alle tariffe incentivanti si ha come ulteriore beneficio la possibilità di scegliere tra:

- Il servizio di scambio sul posto ovvero il servizio erogato dal GSE a partire dal 1 Gennaio 2009 che consiste in un ulteriore contributo per l'energia prodotta e consumata che viene calcolato su base trimestrale e che valorizza l'energia tenendo conto anche della fascia oraria in cui viene prodotta. È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono e solo per impianti con $P_n \leq 200\text{kW}$ (limite esteso dalla finanziaria 2008 e reso operativo dalla delibera ARG/elt 1/09). Servizio regolamentato dalla delibera AEEG 74/08;
- La cessione totale dell'energia prodotta alla Rete mediante la stipula con il GSE di una convenzione di ritiro dell'energia, ad un prezzo amministrativo per potenze fino ad 1MWp, ai sensi della delibera AEEG 280/07 (vendita indiretta), oppure vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato libero (vendita diretta);
- Autoconsumo parziale o totale dell'energia prodotta e vendita del surplus energetico alla Rete.

- Le tariffe incentivanti sono:

- cumulabili ad altri incentivi pubblici nazionali, regionali, locali o comunitari in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata purché questi non eccedano il 20% del costo totale dell'investimento. La cumulabilità degli incentivi è totale solo per i soggetti responsabili che siano scuole, pubbliche e paritarie o una struttura sanitaria pubblica;
- non cumulabili con certificati verdi e altri titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative del DLgs 79/99 e 164/00.

- Non sono soggetti a V.I.A. (valutazione di Impatto Ambientale) a meno che non siano collocati in aree naturali protette:
 - gli impianti realizzati con integrazione architettonica;
 - gli impianti di potenza nominale $P_n \leq 20\text{kW}$;
- Gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole senza necessità di modificare la destinazione d'uso dei siti di installazione degli stessi impianti;
- Il GSE ha il compito di controllare quanto dichiarato dai soggetti responsabili degli impianti;
- L'ENEA, coordinandosi con il GSE, ha il compito di effettuare un monitoraggio tecnologico degli impianti installati che hanno avuto accesso alle tariffe incentivanti.

Cosa richiede l'installazione di un impianto FV

F azienda fornitura materiali

P progettista

I installatore

C committente imp. FV

D distributore energia elettrica

G GSE

P **1** **Sopralluogo** nel sito di installazione dell'impianto FV. Il sopralluogo si rende necessario per stimare la potenza dell'impianto richiesto e valutare la fattibilità dello stesso.

I **P** **2** Dimensionamento di massima dell'impianto con relativo **preventivo**.

C **P** **3** E' consigliabile fare una richiesta di fattibilità all'azienda di distribuzione energia elettrica locale.

C **4** Richiesta di finanziamento agli Istituti di Credito (se necessario).

Per agevolare i titolari di impianti fotovoltaici che ritenessero opportuno usufruire di un finanziamento per la realizzazione dell'impianto, il GSE ha sottoscritto con numerosi Istituti di Credito un accordo che disciplina la procedura di cessione del credito. L'accordo ha lo scopo di semplificare i rapporti fra il

GSE e gli Istituti di Credito relativamente alla gestione della cessione dei crediti conseguenti alla stipula della Convenzione tra il soggetto responsabile e il GSE. L'elenco aggiornato degli istituti di credito che hanno aderito all'accordo sono consultabili sul sito www.gse.it.

P **5** **Progetto**.

C **P** **6** Acquisizione dell'**Autorizzazione** locale per eseguire i lavori. Il cliente che intende realizzare un impianto deve richiedere alla Regione competente, o chi per essa, l'Autorizzazione unica, secondo quanto stabilito dal Dlgs 387/1999. Inoltrata la domanda di autorizzazione, entro 30 giorni si riunisce la Conferenza dei servizi a cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate e il cui compito è quello di rilasciare in un unico procedimento l'Autorizzazione. Il rilascio dell'Autorizzazione costituisce titolo a costruire e mettere in esercizio l'impianto conforme a quello approvato. Il tempo massimo con cui viene rilasciata l'autorizzazione è di 180gg. Non esistendo ancora una procedura unica di emanazione dell'Autorizzazione unica, alcune Regioni adottano delle direttive personali. Una volta ottenuta l'Autorizzazione Unica (alcune Regioni per impianti installati in siti senza vincoli, non richiedono l'Autorizzazione Unica per quanto detto sopra), è necessario presentare al Comune competente la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività). Se si vuole installare l'impianto in un condominio è necessario avere anche l'autorizzazione dell'assemblea condominiale. Trascorsi 30gg dalla presentazione della DIA è possibile iniziare i lavori. Secondo quanto previsto dal DLgs n.115 del 30/05/2008 le installazioni di solare termico e FV in modalità complanare alla superficie sono considerate opere di manutenzione ordinaria per cui non sono soggette a DIA, ma ad una semplice comunicazione preventiva al Comune. Purtroppo non esiste una normativa unica che regolamenti le autorizzazioni necessarie per i lavori associati alla realizzazione dell'impianto, infatti alla normativa nazionale si affiancano le normative regionali, provinciali e locali. Pertanto è consigliabile, comunque, informarsi preventivamente presso gli uffici comunali.

I **7** **Ordine dei materiali** che, ai fini dell'accesso alle

tariffe incentivanti devono essere conformi alle norme tecniche in vigore. In particolare i moduli in Silicio cristallino devono essere conformi alla IEC 61215ed.2, mentre quelli a film sottile devono essere conformi alla IEC 61646. I gruppi di conversione devono rispettare le disposizioni tecniche dell'ente distributore d'energia che ne deve autorizzare la connessione.

8 Inoltro all'impresa distributrice competente sul territorio o a Terna, a seconda della potenza dell'impianto, della **richiesta di connessione**: le modalità di connessione alla Rete degli impianti sono disciplinate dalla delibera ARG/elt 99/08 (TICA) sia per la Rete in BT che in MT/AT. Le modalità di erogazione del servizio di misura dell'energia prodotta sono stabilite invece nella delibera ARG/elt 88/07.

9 **Sopralluogo dell'azienda di distribuzione** dell'energia elettrica il cui scopo è quello di valutare l'impatto della potenza richiesta in immissione. A seguito di questo sopralluogo viene comunicato, entro 20-60gg lavorativi, al soggetto responsabile dell'impianto il preventivo per la connessione, i tempi di realizzazione e il punto di allaccio alla Rete. Il preventivo ha validità 45gg.

10 **Accettazione del preventivo** della azienda distributrice entro 45gg dalla comunicazione dello stesso. A questo punto iniziano i lavori se previsti per l'adeguamento dell'impianto di connessione. Entro 6-18 mesi dall'accettazione devono avviarsi i lavori, pena la scadenza del preventivo accettato.

11 **Consegna dei materiali**.

12 **Installazione** da parte di personale qualificato (impresa installatrice abilitata secondo quanto previsto dal DM37/08).

13 **Collaudo** dell'impianto e rilascio della Dichiarazione di Conformità secondo quanto previsto dal DM37/08.

14 Comunicazione di **fine lavori** all'impresa distributrice dell'energia.

15 Adempimenti con l'**Ufficio Tecniche delle Finanze** (solo per impianti di potenza superiore ai 20kVp): se si ha la vendita completa dell'energia è sufficiente inviare una comunicazione di inizio attività se invece si ha anche un consumo è necessario avviare le pratiche di apertura d'officina elettrica.

16 Allaccio alla rete elettrica: entro 10gg dalla comunicazione di fine lavori dell'impianto di produzione, l'impresa distributrice deve effettuare la **messa in esercizio** dell'impianto di produzione.

segue...

segue...

- C P** **17** Rilascio dell'**attestazione di Terna**, inserendo sul portale informatico predisposto tutte le informazioni relative all'impianto di produzione e il codice identificativo (art.37, delibera n.111/06).
- C P** **18** Comunicazione all'impresa distributrice d'energia dell'attestazione rilasciata da Terna relativa all'avvenuta comunicazione dei dati dell'impianto (punto 17).
- C P** **19** **Domanda di concessione della tariffa incentivante** al GSE, entro 60gg dall'entrata in esercizio dell'impianto, corredata della documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto. Per la richiesta delle tariffe incentivanti, come previsto dal decreto del 19/02/2007, è stato predisposto dal GSE un portale informatico (www.gse.it) attraverso il quale effettuare le richieste delle tariffe incentivanti. Le richieste possono essere effettuate direttamente dal soggetto responsabile dell'impianto oppure da tecnici o professionisti incaricati dagli stessi soggetti responsabili. Dopo aver inserito tutte le informazioni
- sul portale è necessario comunque inviare tutta la documentazione in formato cartaceo. Nel sito del GSE è disponibile una guida dettagliata per la richiesta degli incentivi e per l'utilizzo del portale web.
- P C** **20** **Richiesta del servizio di Scambio sul Posto** (solo per potenze d'impianto inferiori ai 200kWp) o di **Ritiro Dedicato** da effettuare sempre attraverso il portale informatico predisposto dal GSE. Le due modalità di utilizzo dell'energia sono disciplinate rispettivamente dalle delibere ARG/elt 74/08 e ARG/elt 280/07.
- G** **21** **Comunicazione della tariffa incentivante** riconosciuta al soggetto responsabile dell'impianto entro 60gg dal ricevimento della richiesta al soggetto attuatore a meno che non vengano richieste delle integrazioni alla domanda di concessione delle tariffe incentivanti per cui si ha tempo 90gg per presentarle.
- G** **22** **Erogazione dell'incentivo per 20 anni** da parte del soggetto attuatore a favore del soggetto responsabile.



BRANDONI ENGINEERING srl
via O.Pigini, 4 - 60022 Castelfidardo (AN)- Italy
Tel. +39 071 78563 - Fax +39 071 7821772
www.energiadelsole.it - info@energiadelsole.it



BRANDONI SOLARE S.p.a.
via O.Pigini, 8 - 60022 Castelfidardo (AN)- Italy
Tel. +39 071 78563 - Fax +39 071 7826956
www.brandonisolare.com - info@brandonisolare.com

Azienda certificata ISO 9001:2008

